

## ORDINANZA INGIUNZIONE

*ALLA SOCIETÀ VIDEO 1 S.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO LOCALE IES TV) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 3, COMMI 1 E 2, NONCHE' NELL'ART. 5 BIS, COMMA 3, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI*

### L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 novembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTA la legge regionale del 3 agosto 2001, n. 19 recante *"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni"*;

VISTO l'Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 668/09/CONS recante la delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio, nel corso dell'attività di monitoraggio esercitata d'ufficio, ha accertato, in data 16 maggio 2011, la violazione del disposto

contenuto nell'art. 3, commi 1 e 2 e 5 bis, comma 3, delibera n. 538/01/CSP da parte della società Video 1 S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Ies TV con sede in Roma, piazza Scansano n. 8 nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 25 settembre 2010;

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio n. 15/2011 datato 10 giugno 2011 e notificato in data 21 giugno 2011 alla società sopra menzionata che contesta la violazione delle disposizioni normative sopra menzionate, in quanto:

- A) nel corso della programmazione televisiva trasmessa il giorno 25 settembre 2010 dalle ore 10:37:10 alle ore 11:08:28 circa è andata in onda una televendita avente ad oggetto i prodotti dell'azienda SMEMM SERVICE S.R.L. non chiaramente riconoscibile come tale, non distinta nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottica inseriti all'inizio e alla fine del messaggio pubblicitario e senza l'inserimento sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, della scritta "*televendita*" nel corso della stessa; in particolare, il predetto Comitato ha precisato che "*il messaggio commerciale, inoltre, era preceduto e succeduto da un cartello che identificava la società produttrice (ovvero l'inserzionista pubblicitario), pur non indicandone in maniera chiara ed inequivocabile la natura stessa di televendita. In particolare, la televendita promuoveva "Pronto Vasca", un servizio di pronto intervento per la realizzazione e la sostituzione di vasche su misura. Durante il corso della televendita venivano descritti dettagliatamente i servizi dell'impresa e illustrati i vantaggi dell'offerta, invitando ripetutamente lo spettatore a comporre il numero di telefono in sovraimpressione (848.781.962), al fine di fissare un appuntamento con un agente commerciale dell'impresa*";
- B) nel corso della trasmissione della televendita sopra menzionata, non sono stati inseriti scritte o messaggi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche;

RILEVATO che la società Video 1 S.r.l. non ha presentato alcuna memoria difensiva nei termini assegnati, né ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni ha proposto a questa Autorità con la delibera n. 14/2011/MRTV del 19 maggio 2011, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria "*nella misura del minimo edittale pari a euro 1.033,00.....*";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, delibera n. 538/01/CSP, "*.....le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita, essendo comunque vietato diffondere ..... televendite con una potenza sonora superiore a quella ordinaria dei programmi definita in base ai parametri tecnici e alle metodologie di rilevamento determinati dall'Autorità con apposito provvedimento*";

CONSIDERATO "*le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*", ai sensi dell'art. 3, comma 2 delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 5 bis, comma 3, delibera n. 538/01/CSP, "*.....L'offerta deve altresì rispettare gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche*";

RILEVATO che, pertanto, si riscontra da parte della società Video 1 S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Ies TV con sede in Roma, piazza Scansano n. 8 nel corso della programmazione televisiva diffusa il giorno 25 settembre 2010 la violazione della disposizione contenuta nell'art. 3, commi 1 e 2 e nell'art. 5 bis, comma 3, delibera n. 538/01/CSP, oltre ogni ragionevole tolleranza;

RITENUTO che quanto proposto dal Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio possa trovare accoglimento;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella violazione di una disposizione – art. 3, commi 1 e 2 delibera 538/01/CSP e art. 5 bis, comma 3, delibera n. 538/01/CSP - diretta a garantire l'osservanza della disciplina in materia di comunicazioni commerciali audiovisive nell'interesse degli utenti telespettatori;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha comunicato e documentato di aver intrapreso azioni in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTI gli artt. 3, commi 1 e 2 e 5 bis, comma 3, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

**ORDINA**

alla società Video 1 S.r.l. esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Ies TV con sede in Roma, piazza Scansano n. 8 di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

**INGIUNGE**

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0

10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 284/11/CSP*” entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 284/11/CSP*”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 3 novembre 2011

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola